



**REGIONE  
PIEMONTE**

**INAIL**  
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE



## **Promozione della sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte 2013**

### **Convegno di presentazione del Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici IIS Volta - Alessandria - 17 ottobre 2013**

#### **Quesiti in materia di sicurezza nelle scuole**

##### **1. Allievi equiparati ai lavoratori**

**Premesso che l'art. 2, lettera a, definisce come lavoratore anche *“l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;”***

**Da quale età si devono considerare lavoratori gli allievi, considerato che ormai da anni l'età di ammissione al lavoro è 16 anni, in altri termini è corretto equiparare a lavoratore un soggetto che non può assumere legittimamente la qualifica di lavoratore?**

Gli allievi vengono considerati “equiparati” ai lavoratori e non già lavoratori; pertanto non assumono la qualifica di lavoratori ed il riferimento all'età di ammissione al lavoro è fuorviante.

L' art. 4 del D.lgs. 81/08 stabilisce che, ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale discendono gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, non sono conteggiati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali.

Questo significa che l'equiparazione ai lavoratori degli allievi degli istituti di istruzione deve essere intesa esclusivamente ai fini della prevenzione dei rischi lavorativi.

Il Dirigente Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, ha degli obblighi diversi nei confronti degli alunni, a seconda della loro equiparazione ai lavoratori e della loro età.

Nelle Scuole primaria e secondaria di primo grado gli alunni equiparati ai lavoratori devono ricevere un'informazione e formazione, pur tenendo conto dei contenuti dell'Accordo del 21 dicembre 2011, adeguate alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti con l'età degli allievi e dei programmi scolastici.

Nelle Scuole secondarie di secondo grado, gli alunni equiparati ai lavoratori devono ricevere un'informazione e formazione più completa e coerente con i contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e una formazione specifica sull'utilizzo dei laboratori.

##### **2. Preposti**

**Premesso che l'individuazione del preposto passa inequivocabilmente per la corretta individuazione degli allievi equiparati ai lavoratori, si chiede quale sia l'orientamento attuale dato che la Circolare USR n. 614 del 3 dicembre 2012 assimila numerosi soggetti alla figura del preposto inclusi gli insegnanti che esercitano**

attività di laboratorio e in palestra nella scuola primaria. Mentre l'approfondimento della Circolare USR n. 35 del 31 gennaio 2013 recita: *“Si ritiene che non siano da equiparare a lavoratori gli allievi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione occupati in attività di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e sportivo in apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature didattiche adeguate all'età.”*

Quale metodo adottare per individuare i preposti? E più in particolare, sebbene sia nota l'alta sinistrosità delle palestre, perché individuare anche gli insegnanti di scienze motorie come preposti dato che è difficile sostenere che un allievo in palestra sia un lavoratore?

Si confermano i contenuti della Circolare USR n. 45 del 31 gennaio 2013.

### **3. Formazione allievi equiparati ai lavoratori**

Premesso che il recente “Decreto del Fare” appena convertito ha emendato il D.lgs. 81/08. Ora l'ultimo periodo dell'art. 37 comma 14bis recita: *“Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro”.*

Come faranno concretamente a formare oltre 1000 allievi quelle scuole, come ad esempio i licei, totalmente prive di docenti in possesso dei requisiti di formatore (ne ora ne a marzo 2014 con l'entrata in vigore del decreto sulla qualificazione)? E' persino inutile ricordare che l'esternalizzazione di un'attività di questa portata è assolutamente improponibile per qualsiasi scuola.

Il progetto di formazione dei formatori promosso da Regione - INAIL - USR intende supportare le scuole nell'adempimento degli obblighi formativi ex D.lgs. 81/08, con l'obiettivo di rendere autonome le scuole rispetto alla formazione obbligatoria ex art. 37 del D.lgs. 81/08 del proprio personale e degli studenti equiparati.

### **4. Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza degli insegnanti**

Tra pochi giorni sarà completata fase di osservazione, monitoraggio e valutazione dei dati trasmessi dai servizi di riferimento e dall'applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814.

Inoltre occorre ricordare come l'art. 41, comma 4-bis, afferma che *“Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”.* Tuttavia ad oggi nessun provvedimento è stato varato.

Pertanto come ci si deve comportare di fronte a una disciplina che presenta dei costi che sono assolutamente insostenibili per le Istituzioni scolastiche.

In attesa di conoscere il testo del nuovo atto di indirizzo, si ribadisce il contenuto della DGR 22 ottobre 2012 n. 21-8414 ossia il medico competente deve svolgere nei confronti degli insegnanti la sorveglianza sanitaria finalizzata al controllo del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso test alcolimetrici e all'accertamento di alcol dipendenza attraverso gli strumenti descritti nel suddetto provvedimento.

### **5. Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza degli insegnanti**

Dato che l'Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006, - Attività lavorative ad elevato rischio infortuni - individua anche gli *“addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B”*, come devono essere considerati quei lavoratori che sporadicamente utilizzano un veicolo per ragioni di servizio.

L'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, n. 2540 fa riferimento a mansioni inerenti attività di trasporto tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono, anche di fatto, mansioni per attività di trasporto (commessi viaggiatori, autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti le attività di trasporto. Pertanto, chi guida saltuariamente per motivi di lavoro ma non rientra tra i soggetti con mansioni a rischio non è soggetto a controlli.

## **6. Rapporti tra DS e Agenzia del Demanio**

**Premesso che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 meglio noto come: "Spending review" emendando il D.L. 11/98 ha statuito che *"gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del Demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia."***

**Quali sono gli atti formali che un DS deve attivare per coinvolgere l'Agenzia del Demanio per l'ottenimento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici?**

**Quali sono le scadenze?**

**Come si raccordano tali adempimenti con le competenze degli Enti locali obbligati ai sensi dell'art. 3 della LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica?**

In attesa dell'emanazione del Regolamento attuativo, l'orientamento interpretativo prevalente della norma tende a restringere i casi agli edifici demaniali.

## **7. La figura del ASPP nel mondo della scuola**

**Premesso che il "Documento di indirizzo" a pag. 16 ricorda che: *"il soggetto designato a svolgere il ruolo di ASPP o RSPP deve avere accettato l'incarico e comunque lo può rifiutare in ogni momento. In caso di RSPP esterno (anche lavoratore di un'altra unità scolastica), il DS deve attivare un SPP (art. 32 Del D.lgs. 81/08 comma 10) con un adeguato numero di addetti (ASPP), preferibilmente interni. La norma non definisce in modo oggettivo quale debba essere l'adeguato numero di addetti, ma con questo documento si ritiene di invitare i Dirigenti Scolastici a tener conto dei rischi specifici anche in relazione alla complessità della struttura, in relazione al numero dei plessi e di suggerire la designazione di almeno un ASPP per ogni plesso."***

**Quali dimensioni e condizioni dei locali obbligano il DS a nominare l'ASPP?**

**In caso di rifiuto da parte del lavoratore individuato quali strumenti ha il DS per intervenire?**

**La formazione di 52 ore deve avvenire in orario di servizio?**

**Come sopperire alle sostituzioni?**

Il Documento di indirizzo per la sicurezza suggerisce di individuare un ASPP per ogni plesso, non stabilisce un obbligo in questo senso.

In alternativa, un ASPP interno, se disponibile, può ricevere l'incarico per più di un plesso e, inoltre, è possibile nominare un ASPP esterno (esattamente come si fa con l'RSPP).

La formazione deve avvenire in orario di servizio e senza oneri per i lavoratori.

Per le sostituzioni si ricorre a quanto previsto dalla norma a seconda se trattasi di personale docente o ATA.

## **8. Dematerializzazione registri scolastici**

**Premesso che il MIUR, nonostante numerose scuole siano passate all'utilizzazione del registro elettronico, non ha ancora fornito indicazioni operative in merito. Quali procedure adottare per una corretta gestione dell'evacuazione che garantisca la rapida contabilizzazione delle persone evacuate?**

E' un problema tecnico e organizzativo, ad esempio, se il registro è su Internet: è possibile accedervi con un tablet/smartphone dall'esterno dell'edificio? In ogni caso, qualsiasi procedura adottata dovrà contenere il dato delle persone ancora da evacuare onde permettere la messa in sicurezza delle stesse.

## **9. Docenti preposti**

**In presenza di docenti nominati come preposti, che hanno partecipato ad adeguato corso, è possibile dare ad altri la responsabilità del plesso per tutto ciò che non riguarda la sicurezza? Il problema nasce dalla necessità di non caricare una singola persona di troppi compiti.**

Sì, è possibile. Si precisa però che, in funzione delle loro attribuzioni che prevedono funzioni di organizzazione e vigilanza dell'attività lavorativa nel singolo plesso, i responsabili di plesso, ai fini della prevenzione dei rischi lavorativi, possono essere individuati come dirigenti.

La figura del «dirigente» è definita dall'art. 2 del comma 1, lettera d) del D.lgs. 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Va precisato che la norma di sicurezza non si sovrappone e non modifica gli accordi sindacali/contrattuali e, pertanto, la figura di dirigente va intesa solo ai fini della prevenzione della sicurezza.

## **10. Sorveglianza sanitaria**

**Nelle scuole primarie in cui i videoterminalisti non superano le 20 ore settimanali di esposizione deve essere nominato il Medico Competente?**

Il D.lgs. 81/08 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria in presenza di lavoratori esposti a certi livelli di rischio, la cui individuazione è subordinata ai risultati della valutazione dei rischi.

In ambito scolastico i rischi lavorativi presenti e meritevoli di attuazione della sorveglianza sanitaria possono essere:

1. utilizzo dei videoterminali (Titolo VII) qualora il dipendente utilizzi il VDT in maniera sistematica ed abituale per almeno 20 ore/settimana (art. 173, comma 1 lett. C), dedotte le pause di cui all'art. 175, cioè pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Questo rischio interesserebbe principalmente gli impiegati amministrativi ed i tecnici informatici;
2. esposizione a sostanze irritanti/sensibilizzanti utilizzate nei laboratori didattici dedicati (es. chimica, fisica, ecc..) che potrebbe avere attinenza con gli insegnanti ed i tecnici dei laboratori, sempre che l'attività formativa si svolga in detti laboratori. Da non dimenticare gli operatori scolastici che effettuano la pulizia degli istituti, quali possibili esposti a sostanze irritanti e/o sensibilizzanti;
3. movimentazione manuale di carichi pesanti (Titolo VI) che potrebbe riguardare alcune figure professionali (es. tecnici di cucina negli istituti alberghieri, educatori delle materne, ecc...);
4. sussistenza, in qualche realtà scolastica (istituti tecnico professionali) del rischio rumore, che andrà eventualmente attuata in ordine dei risultati delle fonometrie ai sensi delle Raccomandazioni della Regione Piemonte per la Prevenzione dei Rischi da Rumore

in attuazione del Titolo VIII del D. Lgs 81/08;

5. verifica della profilassi vaccinale per le categorie a rischio "tetano" di cui alle Leggi n. 292/1963 e n. 419/1968 e Decreti attuativi (DPR n. 464 del 7/11/2001, DD.MM. 22 marzo 1975 e 16 settembre 1975 ), purché l'attività formativa si svolga in aree suscettibili di contatto con agente patogeno del tetano

6. verifica dell'incidenza di patologie alle corde vocali (DM 11 dicembre 2009) al fine di procedere ad una revisione dell'organizzazione del lavoro o dotare se necessario il personale di ausili tecnologici utili

7. condizioni e modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza.

## **11. Uso palestre e locali promiscui**

**Spesso accade che palestre e altri locali scolastici vengano affidati direttamente dagli Enti locali a soggetti estranei alle Istituzioni scolastiche, spesso anche senza preavviso.**

**Pertanto qual è la corretta sequenza degli atti da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza ed individuare correttamente la suddivisione delle responsabilità.**

In diversi casi i locali (palestre, auditorium, locali speciali ecc, o anche l'intera struttura o parte di essa in occasione di centri estivi) e/o le attrezzature della scuola vengono concessi direttamente dalle scuole o dagli enti proprietari a soggetti terzi (società sportive, associazioni culturali, ecc.).

In questi casi, è necessario stipulare tra scuole, amministrazioni proprietarie e soggetti utilizzatori delle apposite convenzioni, che definiscano i tempi di utilizzo delle strutture e i compiti posti a carico del Dirigente scolastico e degli altri soggetti coinvolti.

In particolare, occorre garantire a tutti gli utenti delle strutture condizioni di sicurezza e, nel contempo, definire le responsabilità dei soggetti interessati.

E' necessario che le strutture e le attrezzature fornite in concessione a terzi e successivamente reimpiegate dalle attività scolastiche siano oggetto di una corretta manutenzione e un controllo periodico che ne garantisca nel tempo le condizioni di sicurezza. Si suggerisce, inoltre, di definire e attuare delle procedure formali (ad es. attraverso l'uso di liste di controllo) che consentano una verifica delle condizioni delle strutture e delle attrezzature all'atto del passaggio di consegne da parte di personale specificamente incaricato e adeguatamente formato.

## **12. Scale di emergenza**

**Una scala metallica esterna costruita appositamente per favorire l'evacuazione può essere utilizzata come accesso dedicato a una porzione dell'edificio, nel caso specifico per l'accesso dei corsi di formazione per gli adulti in orari diversi da quelli consueti.**

Si ritiene che non ci siano problemi di principio (una scala da cui normalmente si scende può essere usata per salire) bisogna valutare la situazione specifica (portate, afflusso, vie di esodo della porzione dell'edificio, ecc.).